



CITTA' DI LAMEZIA TERME

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ.

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 -Principi e finalità

1. Il Comune di Lamezia Terme, su quanto disposto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO, e dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

A tal fine l'Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2. Il Comune di Lamezia Terme, anche attraverso partners istituzionali e non, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove altresì altre iniziative tese a permettere alle persone anziane ricoverate presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso, a vivere con i propri animali.
4. Il Comune di Lamezia Terme, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
6. Ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, il Comune di Lamezia Terme contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena

convivenza fra la specie umana e quella animale.

7. Il Comune di Lamezia Terme promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico -culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Articolo 3 -Competenze del Comune

1. L'Ente attraverso le articolazioni burocratiche e politiche preposte provvede, di concerto con le altre istituzioni individuate dalle normative nazionali e locali, alla vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 -Diritti degli animali

1. Il Comune di Lamezia Terme si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Articolo 5 – Strutture preposte alla tutela degli animali

1. L'ente, tramite le proprie articolazioni burocratiche, la Polizia Municipale concorrono con le altre Forze dell'Ordine, alla vigilanza sul il rispetto dei diritti degli animali. L'ente attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito di segnalazioni provenienti da autorità, associazioni o privati cittadini.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano, secondo quanto previsto dalla legge, in sinergia con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi l'Ente promuove fruttuose sinergie, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari competente per territorio, con le Istituzioni Provinciali e Regionali e ogni altra struttura possa essere coinvolta .

Articolo 6 -Consulta Comunale del volontariato animalista. Istituzione

1. Il Comune di Lamezia Terme, a supporto delle attività relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce la Consulta Comunale del volontariato animalista composta da 15 persone indicate dalla competente Commissione Consiliare Permanente esperte nel settore. La Consulta ha durata pari alla consiliatura che la nomina e pertanto decade in maniera automatica alla fine della stessa per essere rinominata dalla Commissione subentrante. Si prevede inoltre in via transitoria di stabilire che la Consulta in carica rimane nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 30/06/2016.
2. La Consulta opera a titolo gratuito conformemente alle disposizioni generali in materia di spending review.

Articolo 7 -Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

Articolo 8 -Detenzione di animali

1. Chi possiede un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati convenientemente secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire, per quanto possibile, la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi, anche tramite gli uffici preposti, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare gli animali che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 9 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato tenere permanentemente animali in isolamento in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in

occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori tipo gabbie, trasportini, ecc., dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato, salvo quanto previsto dalle normative venatorie nazionali e regionali, catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento, se non nel rispetto delle normative venatorie nazionali e regionali.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è necessario l'uso della pettorina al posto del collare.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima che gli stessi siano autonomi nell'alimentazione; ai sensi della normativa vigente, essi non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
16. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
17. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Lamezia Terme, la vendita, il trasporto, l'uso e il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
18. E' vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni.

Articolo 10 -Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, e Rondoni.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Articolo 11 -Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodite con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 12 -Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, finalizzate anche alla custodia di animali mordaci, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13 -Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Fatti salvi gli obblighi ed i divieti previste da specifiche norme nazionali e regionali in materia, il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - somministrazione di acqua, cibo e soste ove si tratti di lunghi viaggi.
3. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 14 -Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

Articolo 15 -Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Il Comune di Lamezia Terme, anche attraverso partner pubblici e privati e/o associazioni che si occupano di animali, promuove azioni di informazione e sensibilizzazione affinché nei regolamenti condominiali vengano escluse norme che vietano la detenzione di animali.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice Civile.

Articolo 16 - Presenza degli animali nelle Case di Riposo

1. Il Comune di Lamezia Terme, incoraggia il mantenimento del contatto da parte degli anziani, ospiti presso strutture residenziali, con i propri animali da compagnia o altri animali utilizzati per la Pet Therapy. Pertanto, può essere permesso, agli ospiti, autosufficienti fisicamente o mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
2. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie, gli uffici competenti del Comune e delle ASP, all'uopo deputati, valutano la necessità di adeguamenti strutturali o di

arredo per l'accoglimento degli animali, da parte di chi intenda attivare tale possibilità.

3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. I servizi competenti della ASP o del Comune vigilano sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture.

Articolo 16 bis - Possibilità di accesso presso istituti di cura

1. Il Comune di Lamezia Terme riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie o situazioni di disagio non acute. A tal fine si impegna a favorire la diffusione presso le strutture sanitarie esistenti della Pet Therapy o l'incontro anche occasionale con i propri animali d'affezione.

Articolo 17 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto, fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere le tre (3) dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di registrarli come da disposizioni in materia.

Articolo 18 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad Autorizzazione e/o S.C.I.A. prevista dalle vigenti norme in materia.

2. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista da norme statali, regionali e regolamentari, ovvero a S.C.I.A. se previsto dalle norme in materia.

TITOLO II CANI

Articolo 19 – Definizione e norme generali

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche vengono riconosciute precise necessità connesse allo svolgimento dell'attività fisica quotidiana.
2. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
3. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 4.
4. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno 1 ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo. Deve essere, inoltre, assicurato il rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 4/2000 relativa alla possibilità che l'animale possa essere libero per almeno 8 ore al giorno.
5. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, questo deve avere una di superficie minima pari a quindici metri quadrati. La previsione non si applica a canili e rifugi.

Articolo 20 -Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tutti i luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai tre mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 21 -Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 24.

Articolo 22 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo viene specificato ed articolato con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 23 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono accalappiati secondo le disposizioni nazionali, regionali, e provinciali in materia condotti.
2. I cani di accertata proprietà che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. La Polizia Locale, fatto salvo l'accertamento di reati, irrognerà, se previste, le sanzioni.
3. Il rinvenimento e la custodia dei cani è disciplinato dalle normative nazionali e regionali in materia, e dal regolamento del canile municipale.
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, l'Ente può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
5. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti riconosciuti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, e, in concorrenza con le istituzioni all'uopo competenti (ASP e NOE) per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 24 -Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 25 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, mensilmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di

tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato.

Articolo 26 -Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.P., alle guardie zoofile anche volontarie. Se non saranno esibiti alla richiesta, dovranno essere esibiti entro cinque giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque giorni verrà applicata la sanzione prevista.
3. E' fatto obbligo ai veterinari, ai sensi dell'art.11, co.9, della Legge n.41/90 di segnalare alle Autorità competenti il nominativo del proprietario dell'animale privo del microchip.

TITOLO III GATTI

Articolo 27 -Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune.

Articolo 28 -Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. Qualora gli uffici comunali preposti riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta e in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura. Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 29 -Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Articolo 30 – Sterilizzazione

1. Il Comune concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive

e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 31 -Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti riconosciuti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.
2. Predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO IV FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 32 -Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

Articolo 33 -Fauna esotica

1. Si applicano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, sono soggetti, ove previsto, ad apposite autorizzazioni rilasciate dall'ente.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

Articolo 34 – Sportello cane amico

1. Lo “Sportello cane amico” può essere un servizio di consulenza gratuito rivolto a tutti i cittadini proprietari di cani, che possono rivolgersi ad esso per avere informazioni, consigli e

suggerimenti sull'educazione, la corretta convivenza ed il benessere del proprio amico a 4 zampe.

2. Lo sportello potrà essere gestito con competenza e professionalità da educatori cinofili di comprovata esperienza, che presteranno la loro attività anche a titolo gratuito.
3. Il Comune di Lamezia Terme potrà mettere a disposizione dei residenti questo ulteriore servizio.
4. I parchi cittadini potranno essere utilizzati anche quali luoghi di incontro per manifestazioni canine, sempre dietro la supervisione degli educatori cinofili che saranno individuati per occuparsi della gestione dello Sportello cane amico; potranno essere utilizzati spazi di privati messi a disposizione dal proprietario, dietro convenzione con il Comune.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 45.

Articolo 36 -Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 350 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: art. 10; art. 22; art. 23, commi 1 e 2; art. 26; art. 28, comma 2; art. 33, commi 1, 3 e 4; art. 37, comma 1; art. 40 commi 3, 4 e 7; art. 41, comma 3.
2. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: art. 18; art. 19, comma 1; art. 30; art. 31, comma 3.

Articolo 37 – Vigilanza

1. La vigilanza delle norme previste dal presente Regolamento spetta gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e agli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. -Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via sperimentale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Articolo 38 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 39 -Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni dell'art.85 del vigente Statuto del Comune.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti. Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.